

## ... ... cosa significa Sospensione del procedimento con messa alla prova ?

→ **Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato:** la normativa in dettaglio.

L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (L. 28 aprile 2014, n. 67) nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato e ricettazione.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; comporta, altresì, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

**LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (L.P.U.) - La concessione del beneficio è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità**, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e non si applica nei casi di abitualità e professionalità nel reato, nonché di tendenza a delinquere.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso solo per l'imputato al quale tale beneficio è stato concesso.

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

**ESITO POSITIVO DELLA PROVA - L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede; l'estinzione del reato, tuttavia, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge;** in particolare, decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.

**ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo iter e l'istanza non può essere riproposta nel corso del procedimento.**

**REVOCA DELLA PROVA - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata dal giudice (con ordinanza, anche d'ufficio) in caso di:** grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; è revocata anche in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede; l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

**Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso**, cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e **l'istanza non può essere riproposta**.

Legittimato a formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è l'imputato (personalmente o per mezzo del proprio Difensore con procura speciale), che la può proporre, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni all'Udienza Preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio; **se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato; nel procedimento per decreto la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.**

In caso di rigetto dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nel corso delle indagini preliminari, se è presentata dall'indagato una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e se il pubblico ministero presta il consenso (formulando

l'imputazione), il giudice provvede come di seguito indicato; in caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede come di seguito indicato.

Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma.

Il programma in ogni caso prevede le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato; tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

**L'U.E.P.E. ed il programma di trattamento** - L'imputato rivolge richiesta all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento; L'U.E.P.E. all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni per poi trasmetterlo al Giudice, unitamente all'indagine socio-familiare ed alle considerazioni che lo sostengono; nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie, nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

**Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per altra causa, decide con ordinanza, con la quale dispone la sospensione (accoglimento) oppure il rigetto;** l'ordinanza è emessa nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio; **la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati;** il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; superiore a un anno dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

**In caso di rigetto dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;** contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa.

**Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine** entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi; il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

**L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.**

Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'U.E.P.E. informa il Giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo al Giudice (che decide con ordinanza), ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione; alla scadenza del periodo di

prova, l'U.E.P.E. trasmette al Giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo; a tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

**L'estinzione del reato, tuttavia, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.**

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso e l'istanza non può essere riproposta.

La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza, ricorribile per cassazione per violazione di legge.

Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso, cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e l'istanza non può essere riproposta.